

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento - **Decreto dirigenziale n. 174 del 25 febbraio 2010 – D.P.R. 357/97 e s.m.i. - Parere della Commissione V.I.A. relativo al progetto "piano di lottizzazione convenzionata in zona C2 del vigente P.R.G. - Sig. Novaco Mario ed altri" da realizzarsi in fraz. Catelde via Linguiti - proposto dal Comune di Giffoni Valle Piana (SA).**

PREMESSO

che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e, in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

che con Delibera di Giunta Regionale n° 1216 del 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n° 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;

che con successivo D.P.R. 12.03.03, n° 120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;

che con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Comitato Tecnico Ambiente, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

che, pertanto la procedura di Valutazione di Incidenza è svolta dai Tavoli Tecnici, secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del DPR 120/2003, che ha sostituito il citato art. 5 del DPR 357/97, e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

CONSIDERATO che con richiesta del 15.04.2008 prot. N. 5811, acquisita al prot. n° 332873 in data 16.04.2008, il Comune di Giffoni Valle Piana (SA) ha presentato istanza relativa al progetto "piano di lottizzazione convenzionata in zona C2 del vigente P.R.G. – Sig. Novaco Mario ed altri" da realizzarsi in fraz. Catelde via Linguiti;

RILEVATO

che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico n° I, è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 27.05.2009, ha desunto che gli obiettivi di conservazione del sito verrebbero vanificati dall'intervento proposto che oltretutto si configura come una prima lottizzazione, parte di un piano attuativo, riguardante la frazione Catelde del Comune di Giffoni Valle Piana.

Tale previsione altererebbe le caratteristiche di habitat dell'area con ripercussioni sull'avifauna e sugli elementi seminaturali presenti (terreni agricoli, oliveti, frutteti ecc.) e sull'inquinamento di aria e suolo. Pertanto ha espresso parere negativo di valutazione di incidenza.

che con nota del 12.06.2009 prot. n. 517949, il Servizio V.I.A. ha comunicato l'esito della seduta della Commissione V.I.A. del 27.05.2009;

che il Comune di Giffoni Valle Piana ha trasmesso con nota del 29.06.2009 prot. 9645, acquisita in data 9.07.2009 prot. n. 521484, osservazioni alla nota di cui sopra;

che il Sig. Novaco Mario, in qualità di committente del "Piano di lottizzazione", ha trasmesso con nota del 10.07.2009, acquisita in data 13.07.2009 prot. n. 629762, osservazioni al parere espresso dalla Commissione V.I.A. in data 27.05.2009

che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 23.09.2009, ha confermato il parere negativo già espresso nella seduta del 27.05.2009, con le motivazioni di seguito riportate:

- già nella valutazione del 27.05.2009 si è fatto riferimento all'alterazione dell'Habitat dell'area, infatti un insediamento residenziale provoca una trasformazione irreversibile dell'ambiente.

- Non va inoltre sottovalutato il carattere cumulativo degli effetti che verrebbero prodotti dall'attuazione del PUA in questione in uno agli interventi già programmati nell'area dall'Amministrazione Comunale, in area -si badi bene- di speciali caratteristiche ambientali riconosciuta come protetta (ZPS), quindi vulnerabile a seguito di un preordinato superamento dell'attuale livello di qualità ambientale.

- Trattasi di un piano che in attuazione di un PRG non adeguato al vincolo ambientale, si limita ad una serie di insediamenti residenziali, quindi di scarsa o nulla rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria per l'ambiente e per la eventuale promozione dello sviluppo sostenibile.

- Le osservazioni presentate non incidono sul quadro ambientale descritto sopra, limitandosi, oltre ad un giudizio di merito sul provvedimento non pertinente rispetto alle attribuzioni dell'autorità preposta alla valutazione, a confutare l'entità dell'intervento stesso.

- I rilievi mossi partono dalla asserita estensione della zona ZPS definita "una delle più grandi per superficie del Territorio Nazionale" quasi che ciò possa giustificare la sottrazione di una porzione di area alla tutela ambientale; tale criterio nella previsione fatta dal Comune alla fine provocherà cambiamenti significativi dell'Habitat.

- Il fatto poi che si proceda, nell'attuazione del PUA, anche a demolizioni di vecchi fabbricati e che comunque nell'area già insistono altri fabbricati configura non già una generalizzata tolleranza di insediamenti antropici nella ZPS ma, semmai un ulteriore cambiamento ambientale che sicuramente non sussiste all'atto dell'apposizione del vincolo.

- Il definire poi la zona così come classificata nel PRG denota l'assoluta mancanza di ogni adeguamento alla materia ambientale che pure sarebbe stato obbligo normativo del Comune.

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTA la delibera di G. R. n° 426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- di esprimere parere negativo di valutazione di incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nelle sedute del 27.05.2009 e 23.09.2009, in merito al progetto piano di lottizzazione convenzionata in zona C2 del vigente P.R.G. – Sig. Novaco Mario ed altri” da realizzarsi in fraz. Catelde via Linguiti, proposto dal Comune di Giffoni Valle Piana (SA) , con le motivazioni di seguito riportate:

- già nella valutazione del 27.05.2009 si è fatto riferimento all'alterazione dell'Habitat dell'area, infatti un insediamento residenziale provoca una trasformazione irreversibile dell'ambiente.

- Non va inoltre sottovalutato il carattere cumulativo degli effetti che verrebbero prodotti dall'attuazione del PUA in questione in uno agli interventi già programmati nell'area dall'Amministrazione Comunale, in area -si badi bene- di speciali caratteristiche ambientali riconosciuta come protetta (ZPS), quindi vulnerabile a seguito di un preordinato superamento dell'attuale livello di qualità ambientale.

- Trattasi di un piano che in attuazione di un PRG non adeguato al vincolo ambientale, si limita ad una serie di insediamenti residenziali, quindi di scarsa o nulla rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria per l'ambiente e per la eventuale promozione dello sviluppo sostenibile.

- Le osservazioni presentate non incidono sul quadro ambientale descritto sopra, limitandosi, oltre ad un giudizio di merito sul provvedimento non pertinente rispetto alle attribuzioni dell'autorità preposta alla valutazione, a confutare l'entità dell'intervento stesso.

- I rilievi mossi partono dalla asserita estensione della zona ZPS definita "una delle più grandi per superficie del Territorio Nazionale" quasi che ciò possa giustificare la sottrazione di una porzione di area alla tutela ambientale; tale criterio nella previsione fatta dal Comune alla fine provocherà cambiamenti significativi dell'Habitat.

- Il fatto poi che si proceda, nell'attuazione del PUA, anche a demolizioni di vecchi fabbricati e che comunque nell'area già insistono altri fabbricati configura non già una generalizzata tolleranza di insediamenti antropici nella ZPS ma, semmai un ulteriore cambiamento ambientale che sicuramente non sussiste all'atto dell'apposizione del vincolo.

- Il definire poi la zona così come classificata nel PRG denota l'assoluta mancanza di ogni adeguamento alla materia ambientale che pure sarebbe stato obbligo normativo del Comune.

- di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visibile la documentazione oggetto del procedimento de quo;

- di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Rauci Luigi